



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 189

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Possamai, Villanova, Pan, Puppato, Maino, Valdegamberi, Michieletto, Boron, Cecchetto, Andreoli, Bozza, Centenaro, Cestaro, Dolfìn, Formaggio, Giacomìn, Razzolini e Rigo

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 “DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 marzo 2023.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 “DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE”

Relazione:

*Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 definisce, classifica e disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorali regionali.*

Tale legge è stata più volte modificata nel corso degli anni, per adeguarla alle sopravvenute esigenze di interesse pubblico e privato riguardanti l'accesso ai fondi serviti dalle strade silvo-pastorali finalizzato al godimento del bene e alla sua gestione e conservazione.

Con la presente proposta di legge si intende dare risposta alle attuali esigenze legate alla necessità di accesso su tale viabilità per interventi emergenziali oppure di interesse pubblico, anche da parte di soggetti privati che svolgono funzione di supporto all'attività programmata o organizzata dagli enti pubblici gestori della fauna selvatica come ad esempio l'attività di assistenza alla fauna in difficoltà nei periodi invernali.

Si rende necessario inoltre consentire il rilascio di permessi di transito ai soggetti autorizzati che operano in attuazione dei Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata, anche alla luce delle recenti modifiche all'art 19 della Legge 157/1992 relative alle citate attività.

E inoltre indispensabile provvedere per il rilascio di contrassegni temporanei per l'attività di recupero della fauna, da parte del conduttore del cane da recupero iscritto negli appositi elenchi pubblici provinciali che agisce su specifica chiamata.

Tale attività sarà consentita solo se preventivamente segnalata al servizio di vigilanza pubblica e contestualmente al Comprensorio alpino territorialmente competente.

Nel contempo si intende anche chiarire che i soggetti privati gestori di attività turistiche, ricettive e/o di ristorazione accessibili solo a mezzo di tale viabilità, possono essere autorizzati all'utilizzo delle strade silvo-pastorale per consentire il trasporto di persone o cose in funzione dell'attività svolta, organizzata dal gestore dell'attività e non eseguita in forma autonoma dai fruitori.

In riferimento alle proposte di modifiche introdotte, le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di accesso alle strade silvo-pastorali, potranno essere puntualmente disciplinate con l'aggiornamento delle “Direttive per l'applicazione della legge regionale 14/92” approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale, mentre la modifica del regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni qui proposte, viene inserito nella modifica del testo di legge

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 “DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:

“1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all’art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:

- a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;*
- b) di vigilanza e antincendio;*
- c) di assistenza sanitaria e veterinaria;*
- d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;*
- e) di chi debba transitare per motivi professionali;*
- f) delle attività turistiche, ricettive e di ristorazione, limitatamente al trasporto organizzato di persone o cose a cura esclusiva del gestore dell’attività;*
- g) dei soggetti privati che concorrono all’attività degli enti pubblici gestori della fauna selvatica prestando attività di supporto;*
- h) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;*
- i) dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata.”.*

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, sono aggiunti i seguenti:

“Ibis. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

Iter. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera g) alla lettera i), devono essere muniti di specifico contrassegno, anche con validità temporanea, rilasciato dai Comuni a titolo gratuito su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.”.

Art. 2 - Inserimento dell’articolo 4 quater nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1. Dopo l’articolo 4 ter della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserito il seguente:

“Art. 4 quater - Segnalazione attività di recupero.

1. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 lettere h) dell’art. 4, devono preventivamente segnalare al Comprensorio alpino territorialmente competente e contestualmente al Servizio di vigilanza pubblica, l’attività di recupero che intende eseguire.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1ter dell’art. 4 non dà titolo d’accesso alle strade silvo-pastorali in assenza della preventiva segnalazione di cui al comma 1.

3. *Le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.*”.

**Art. 3 - Modifica all'articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
“Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.**

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserita la seguente:

“c bis) da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 quater.”.

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".....	3
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 4 quater nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".....	3
Art. 3 - Modifica all'articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".....	4
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria.....	4